



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 13, co. 4, 5 e 6;
VISTA la Legge 7 febbraio 1979, n. 29;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 7;
VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;
VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A).

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni ai professori e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Modalità per la presentazione delle richieste di aspettativa

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Al collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 382/1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della Legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Fatte salve particolari ragioni di urgenza, la domanda va presentata almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di aspettativa, qualora il periodo sia inferiore ad un anno accademico o solare; almeno sei mesi prima del periodo di aspettativa, nel caso in cui il periodo richiesto sia uguale o superiore ad un anno accademico o solare.

La richiesta diretta ad ottenere l'aspettativa deve essere indirizzata al Rettore e deve essere corredata dal parere favorevole ed incondizionato del Consiglio di Dipartimento di afferenza, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 3.

4. Nella richiesta devono essere indicate:
 - a. motivazione dell'istanza di aspettativa;
 - b. descrizione dell'attività da svolgere;
 - c. data d'inizio e durata del periodo di aspettativa;
 - d. istituzione presso cui sarà svolta l'attività che comporta l'aspettativa;
 - e. possibili ricadute dell'attività da svolgere durante il periodo di aspettativa sulle attività didattiche, scientifiche e assistenziali;
 - f. copia della lettera di incarico/nomina, o altra documentazione, comprovante la presa in carico del relativo trattamento economico e previdenziale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010.



5. La richiesta di aspettativa, corredata dal relativo parere del Dipartimento, viene sottoposta all'attenzione del Senato Accademico. In caso di parere favorevole, il Rettore provvede, con Decreto, ad autorizzare l'aspettativa.
6. Al termine del periodo di aspettativa, il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare al Settore competente la ripresa in servizio del professore/ricercatore.

Art. 3 - Criteri di valutazione delle richieste di aspettativa

1. Il parere del Consiglio di Dipartimento è adottato sulla base dei seguenti criteri:
 - durata dell'aspettativa;
 - verifica di adeguata sostituzione didattica del professore o del ricercatore da collocare in aspettativa, anche con riferimento ai requisiti di qualità ministeriali necessari per l'attivazione dei Corsi di Studio;
 - necessità di funzionamento del Dipartimento e ricorso a didattica sostitutiva con il minor aggravio di spese.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata a maggioranza dei presenti tra professori di prima fascia, per le richieste di professori di prima fascia; dei professori di prima e seconda fascia, per le richieste dei professori di seconda fascia; dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, per le richieste dei ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. I professori e i ricercatori collocati in aspettativa possono mantenere, a domanda, la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca e dei relativi finanziamenti attivati da soggetti diversi dall'Università; ad essi compete il rimborso delle spese documentate relative al programma di ricerca, ai sensi del vigente Regolamento sulla disciplina delle missioni.
2. I professori e ricercatori collocati in aspettativa hanno diritto ad intervenire alle sedute degli Organi Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli Organi stessi, si tiene conto del professore/ricercatore in aspettativa solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne

Art. 5 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dagli organi competenti, è emanato dal Rettore e reso pubblico sul sito di Ateneo
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del relativo decreto del Rettore.



